



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1286 DEL 09/11/2022

OGGETTO: Definizione dei nuovi livelli delle certificazioni di conoscenza della lingua italiana e della documentazione attestante il titolo di studio, richiesti agli aspiranti corsisti cittadini stranieri e/o italiani che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, finalizzati alla frequenza dei percorsi formativi a riconoscimento regionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento armonizza i requisiti di accesso per gli studenti stranieri e/o italiani che hanno conseguito il titolo di studio all'estero in merito alle certificazioni linguistiche e alla documentazione richiesta attestante i titoli di studio, nei percorsi formativi di cui alle DD.GG.RR. n. 653/2013, 2122/2014, 81/2015, 209/2015, 295/2015, 668/2015, 355/2016, 946/2016, 1213/2016, 625/2018, 1681/2018, 257/2019.

---

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Vista la L.92/91 “Nuove norme sulla Cittadinanza”, come aggiornata dalla L. 132/2018 che ha convertito il D.L. 113/2018, all’art. 9.1, 1 comma, che prevede che la concessione della cittadinanza italiana sia subordinata al possesso da parte dell’interessato di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCERT;

Richiamato il DDR n. 437 del 14/07/2011 “Nuova modalità di verifica del livello di competenza linguistica per aspiranti corsisti stranieri”, che ha introdotto ed esteso a tutti i corsi a riconoscimento regionale uguali modalità di verifica del livello di competenza linguistica;

Considerato che, ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi di tutti i corsi di formazione a riconoscimento regionale, ivi compresi i percorsi formativi regolamentati a livello nazionale e in funzione dell’inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, è indispensabile assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri;

Considerato che i percorsi formativi a riconoscimento regionale e i percorsi formativi regolamentati a livello nazionale prevedono in accesso titoli di studio diversificati a seconda delle tipologie degli interventi e che la molteplicità dei sistemi di istruzione e formazione dei diversi Stati comunitari e non comunitari comporta un processo molto complesso per la verifica della congruenza dei titoli di studio conseguiti all’estero;

Considerata la necessità di aggiornare e garantire omogeneità dei requisiti di accesso da parte dei cittadini stranieri e di coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero ai percorsi formativi a riconoscimento regionale e ai percorsi formativi regolamentati a livello nazionale;

Ritenuto, nel pieno rispetto della parità di trattamento dei cittadini italiani e stranieri, di richiedere ai cittadini stranieri che non abbiano conseguito un titolo di studio italiano di esibire la certificazione di competenza linguistica rilasciata da parte di uno degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR di livello:

1. B1 standard, per i percorsi formativi che richiedono quale titolo di accesso il diploma di scuola secondaria di primo grado e/o il diploma di qualifica IeFP;
2. B2 standard, per i percorsi formativi che richiedono quale titolo di accesso il diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o la laurea;

*Mod. B – copia*

Ritenuto, nel pieno rispetto della parità di trattamento dei cittadini italiani e stranieri e della normativa vigente, di richiedere a coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero:

1. la Dichiarazione di Valore o l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA nel caso di titoli di studio analoghi a titoli di diploma di scuola secondaria di secondo grado e diploma laurea italiani;
2. la Dichiarazione di Valore nel caso di titoli di studio analoghi al diploma di scuola secondaria di primo grado italiano;

Precisato che sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- c) diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;

I suddetti requisiti devono essere prodotti all'avvio del percorso formativo pena la non ammissione.

La nuova disciplina si applica per i corsi di cui alle DD.GG.RR. n. 653/2013, 2122/2014, 81/2015, 209/2015, 295/2015, 668/2015, 355/2016, 946/2016, 1213/2016, 625/2018, 1681/2018, 257/2019;

Precisato che la disciplina descritta in premessa si applica ai percorsi in avvio dal 1 gennaio 2023;

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

#### DECRETA

1. di disporre per quanto indicato in premessa, che i cittadini stranieri che non abbiano conseguito un titolo di studio italiano debbano esibire la certificazione di competenza linguistica rilasciata da parte di uno degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR di livello:
  - B1 standard, per i percorsi formativi che richiedono quale titolo di accesso il diploma di scuola secondaria di primo grado e/o il diploma di qualifica IeFP;
  - B2 standard, per i percorsi formativi che richiedono quale titolo di accesso il diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o la laurea;
2. di disporre che ai fini dell'accesso ai percorsi formativi a riconoscimento regionale, i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito il titolo di studio all'estero debbano produrre:
  - la Dichiarazione di Valore o l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA nel caso di titoli di studio analoghi a titoli di diploma di scuola secondaria di secondo grado e diploma laurea italiani;
  - la Dichiarazione di Valore nel caso di titoli di studio analoghi al diploma di scuola secondaria di primo grado italiano;
3. di applicare la nuova disciplina per i corsi di cui alle DD.GG.RR. n. 653/2013, 2122/2014, 81/2015, 209/2015, 295/2015, 668/2015, 355/2016, 946/2016, 1213/2016, 625/2018, 1681/2018, 257/2019;
4. di stabilire che la nuova disciplina si applica ai percorsi formativi in avvio dal 1 gennaio 2023;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino della Regione.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi